

Mai emigrato? Sconti prima casa ko

Il cittadino iscritto all'Aire, ma mai emigrato, versa in una situazione diversa da quella del cittadino emigrato all'estero. Lo afferma l'ordinanza 28055/2021 della Corte di cassazione, nell'accogliere il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 296/5/2019 della Ctr Toscana, che aveva ribaltato quella dei giudici di primo grado, favorevole alla contribuente. Quest'ultima aveva infatti impugnato l'avviso di intimazione con il quale l'ufficio aveva disconosciuto l'agevolazione «prima casa» in relazione a un atto di compravendita di un immobile, nella considerazione che la contribuente non fosse mai emigrata all'estero, pur essendo residente negli Usa. In effetti la norma portata dall'art. 1 Nota II bis comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al dpr 131/86, richiamato dal n. 21 Tabella A) parte II allegata al dpr n. 633/72 riconosce l'agevolazione fiscale «prima casa» se «a (...) l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza e, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se tra-

sferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano». Nel caso di cui ci si occupa invece la contribuente aveva acquistato la cittadinanza italiana per avere sposato un cittadino italiano, ma mai aveva assunto la residenza in Italia, e conseguentemente non era mai emigrata all'estero, pur essendo iscritta all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estro. Quindi, anche nella considerazione che le norme fiscali di carattere agevolativo vanno interpretate in senso restrittivo, la Suprema corte concorda con il giudizio di seconde cure, laddove i giudici hanno osservato che la norma di qua debba riferirsi esclusivamente ai cittadini italiani emigrati all'estero.

Emilio de Santis

10 ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

